

UTILIZZO DI REFLUI AFFINATI PROVENIENTI DAL DEPURATORE CONSORTILE DI CAROVIGNO NEL COMPARTO AGRICOLO DELLA RISERVA NATURALE DELLO STATO DI TORRE GUACETO

Affidamento dei servizi tecnici professionali per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, la relazione archeologica, la relazione geologica, la relazione agronomica, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la predisposizione degli elaborati, di competenza del Consorzio, del Piano di Gestione, la direzione dei lavori, liquidazione e contabilità, i rilievi, le indagini geologiche e quelle geognostiche, le prove di laboratorio nonché le attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento di pareri/autorizzazioni



**CONSORZIO DI GESTIONE DI
TORRE GUACETO**

Via Sant'Anna 6
72012 Carovigno (BR)

**RESPONSABILE UNCO DEL
PROCEDIMENTO**

DOTT. ALESSANDRO CICCOLELLA

**SUPPORTO AMMINISTRATIVO E
GIURIDICO AL RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO**




R.T.I.



L'Amministratore Unico
Dott. Leonardo Casulli

Il Direttore Tecnico
Dott. Ing. Vito Leonardo V. Casulli

Avvocato Nunzia Nobile



Data	Elaborato	Rev.
22.02.18	CAPITOLATO D'ONERI	02

ART. 1. OGGETTO DEL CAPITOLATO D'ONERI

1. Il presente capitolato d'oneri disciplina gli incarichi professionali nell'ambito della procedura di affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, la relazione archeologica, la relazione geologica, la relazione agronomica, la predisposizione degli elaborati, di competenza del Consorzio, del piano di gestione, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione dei lavori, la liquidazione e la contabilità, i rilievi, le indagini geologiche e quelle geognostiche, le prove di laboratorio, nonché tutte le attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento di pareri/autorizzazioni, ivi comprese le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 23 e 24 del d.lgs. n. 50 del 2016 ed inoltre degli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per la realizzazione delle seguenti opere *“utilizzo di reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della riserva naturale dello stato di Torre Guaceto”*.

2. Nell'esecuzione delle prestazioni tecniche oggetto dell'incarico si dovranno rispettare la normativa eurounitaria e nazionale vigenti in materia di appalti pubblici, nonché quella di matrice ambientale (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: attivazione, ove prescritto, di procedure VIA o valutazione di incidenza o procedure AIA; acquisizione, ove prescritto, di autorizzazioni in materia di prelievi e scarichi idrici, di gestione di rifiuti, di emissioni in atmosfera; acquisizione, ove richiesto, di nulla-osta paesaggistici; acquisizione di ogni altro parere, autorizzazione, nulla osta prescritto dalla normativa vigente).

3. Nell'esecuzione delle prestazioni tecniche oggetto dell'incarico si dovrà garantire il pieno rispetto del cadenzato cronoprogramma imposto dal soggetto finanziatore.

4. Il presente capitolato d'oneri costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di incarico.

5. L'offerta del concorrente aggiudicatario, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio, i servizi aggiuntivi eventualmente proposti ed ogni altra condizione inclusa nell'offerta tecnica del concorrente aggiudicatario, nessuna esclusa.

ART. 2. PRINCIPI E FINALITÀ DELLA PROGETTAZIONE.

1. La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del rapporto ottimale fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è inoltre tesa a minimizzare l'uso di risorse materiali non rinnovabili ed

ad ottimizzare il riutilizzo di risorse naturali interessante dall'intervento. La progettazione è finalizzata al raggiungimento della massima facilità ed economicità di manutenzione ed efficienza costante nel tempo dei materiali e dei componenti; oltreché rivolta alla facile sostituzione degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

2. Il progetto dovrà essere redatto, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 23 del Codice dei contratti pubblici, nel pedissequo rispetto degli *standard* dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale ed ambientale dell'intervento, sia nelle fasi di costruzione che in quelle di gestione.

3. Gli elaborati progettuali debbono prevedere misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico.

4. I progetti dovranno essere redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce, in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

5. I progetti debbono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione ed in quella di esercizio gli utenti e la popolazione interessata dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.

6. Tutti gli elaborati debbono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche. Sul punto si rinvia a quanto diffusamente descritto nella *lex specialis* di gara.

7. Il tecnico incaricato si impegna a produrre:

a) un numero minimo di 5 (cinque) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero (dal sesto in poi) di copie di elaborati progettuali/contabili e di ogni altro atto connesso o allegato a semplice richiesta del Consorzio committente, previa corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta del Consorzio committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.) senza alcuna corresponsione di spesa da parte del Consorzio;

b) unitamente agli elaborati di cui alla lettera a), una copia dei medesimi su supporto magnetico, formata a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF, .DWG, .PLN, .DOC, .XLS ed una copia in formato .PDF debitamente firmata e timbrata conforme all'originale.

8. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore dell'operatore economico incaricato, il Consorzio committente è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, varianti od altri interventi, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

9. La prestazione progettuale, a qualunque livello della progettazione, comprende la partecipazione del progettista alle riunioni degli organi collegiali del Consorzio, alle riunioni convocate presso lo stesso Consorzio per chiarimenti, illustrazioni, ai fini della verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016 ed ogni altra necessità in relazione al progetto.

ART. 3. PROGETTAZIONE DEFINITIVA

1. Il progetto definitivo dovrà compiutamente individuare i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo dovrà altresì contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo quanto previsto al comma 16 dell'art. 23 del D.lgs. n. 50 del 2016. Restano comunque fermi i limiti rinvenienti dalla provvista finanziaria accordata.

2. Il progetto definitivo comprende:

- a) relazione generale e relazioni tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie;
- b) disciplinare descrittivo e prestazionale;
- c) piano particellare d'esproprio;
- d) elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economico;
- e) studio di inserimento urbanistico;
- f) rilievi planoaltimetrici;
- g) relazione geotecnica;
- h) relazione idrologica;
- i) relazione idraulica;
- j) relazione sismica e sulle strutture;

- k) relazione geologica;
- l) progettazione integrale e coordinata, integrazione delle prestazioni specialistiche;
- m) relazione paesaggistica (*ex* D.lgs. 42/2004);
- n) aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
- o) studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)

3. Gli elaborati grafici e descrittivi, nonché i calcoli preliminari, debbono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche o di costo.

4. A corredo della progettazione definitiva dovranno essere prodotte le indagini, i rilievi e gli studi accessori e specialistici legate alla tipologia dell'intervento, ivi compresa la relazione archeologica, la relazione geologica, la relazione agronomica, la predisposizione degli elaborati di competenza del Consorzio del Piano di Gestione ai sensi del Regolamento Regionale Puglia n. 8/2012.

5. La relazione archeologica, a firma di archeologo iscritto all'elenco del MIBACT, dovrà riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del Codice.

ART. 4. PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo e dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo dovrà essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

2. Il progetto esecutivo comprende:

- a) relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi;
- b) particolari costruttivi e decorativi;
- c) computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi;
- d) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
- e) schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;
- f) piano di manutenzione dell'opera;
- g) progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche;
- h) piano di sicurezza e coordinamento.

3. Il termine previsto per la progettazione esecutiva comprende anche i termini per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo, nonché l'eventuale aggiornamento e revisione degli elaborati di competenza del Consorzio del Piano di Gestione ai sensi del Regolamento Regionale Puglia n. 8/2012;

ART. 5. ULTERIORI INDICAZIONI

1. Le modalità di redazione degli elaborati e quelle afferenti lo svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere concordi al regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 (non solo per le parti tutt'oggi in vigore, ma finanche per tutte quelle disposizioni che, seppure recentemente abrogate, non risultino avere contenuto antinomico con la disciplina ad oggi vigente, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che entrino in vigore durante lo svolgimento dell'incarico, in quanto applicabili) nonché alle indicazioni, ai criteri ed alle procedure impartite dal responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 31 del D.lgs. 50 del 2016.

2. L'operatore economico aggiudicatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente Capitolato e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

3. Resta a carico dell'operatore economico aggiudicatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo esso organicamente esterno ed indipendente rispetto agli uffici e servizi del Consorzio committente. L'operatore economico aggiudicatario è altresì obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Consorzio medesimo, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

4. Il tecnico incaricato si impegna a presentare un cronoprogramma delle attività affidate validato dal Responsabile Unico del Procedimento, onde consentire la pianificazione dei momenti di verifica degli elaborati prodotti.

5. Le prestazioni progettuali debbono intendersi onnicomprensive di tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni ed ogni altro atto e/o elaborato necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari all'acquisizione dei pareri,

delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, ovvero di deposito di denunce di inizio attività o altri adempimenti simili, anche presso amministrazioni ed enti diversi. Di talché l'operatore economico aggiudicatario si impegna ad ottemperare, senza alcun compenso aggiuntivo:

- a) alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro;
- b) alle prescrizioni rilasciate dagli enti interferenti;
- c) alle prescrizioni, osservazioni e/o richieste di integrazioni emerse nel corso del *sub*-procedimento di verifica *ex art.* 26 del Codice dei contratti pubblici.
- d) ai diversi orientamenti ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche che il Consorzio committente abbia a manifestare, finanche in corso di elaborazione, anche su punti fondamentali del progetto.

ART. 6. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E SALUTE *EX* DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ed in particolare:

- a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, comprese la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto dell'allegato XV al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;
- b) il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

ART. 7. OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

1. Il coordinatore per la progettazione dovrà:

- a) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del D.lgs. n. 81 del 2008;
- b) predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del D.lgs. n. 81 del 2008, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;
- c) coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 del D.lgs. n. 81 del 2008.

ART. 8. OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) verificherà, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 81 del 2008 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verificherà l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 81 del 2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 81 del 2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizzerà, tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verificherà l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnalerà al committente od al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, ed alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 81 del 2008, ove previsto, e proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente od il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione darà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- f) sospenderà, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

ART. 9. DIREZIONE DEI LAVORI

1. L'incarico comprende:

- a) direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
- b) liquidazione (*ex art.194, comma 1, D.P.R. 207/10*), rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
- c) contabilità dei lavori a corpo.

2. Il direttore dei lavori dovrà essere preposto al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto. Il direttore dei lavori avrà la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interlocherà in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. Il direttore dei lavori avrà la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche ed in perfetta adesione alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

4. Al direttore dei lavori faranno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti pubblici nonché:

- a) la verifica periodica in ordine al possesso ed alla regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone ed aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) la segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del D.lgs. n. 50 del 2016.

5. Il direttore dei lavori dovrà impartire all'impresa affidataria le disposizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che dovranno riportare le motivazioni alla base dell'ordine e dovranno essere comunicati al RUP ed all'impresa affidataria, nonché annotati nel giornale dei lavori.

6. Il direttore dei lavori provvederà alla redazione:

- a) del processo verbale di accertamento di fatti (di rilevanza particolare quelli relativi alla consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori) o di esperimento di prove, da annotare nel giornale dei lavori;
- b) delle relazioni per il RUP (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice, le relazioni riservate

redatte a seguito dell'iscrizione di riserve nei documenti contabili da parte dell'appaltatore, di cui al combinato disposto dell'art. 205, comma 3 e dell'art. 206 del Codice).

7. Il direttore dei lavori dovrà altresì assicurare una presenza adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti cui è chiamato, anche in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire e all'eventuale costituzione dell'ufficio di direzione.

8. Il direttore dei lavori è tenuto a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, del Codice Civile e ad osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 del Codice Civile.

9. Il direttore dei lavori eseguirà le seguenti attività di controllo, nessuna esclusa:

- a) ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, svolgerà le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 108 del Codice;
- b) in caso di risoluzione contrattuale, curerà – su richiesta del RUP - la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- c) verificherà che l'impresa affidatari sia adempiente in relazione a tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture, ai sensi dell'art. 101, comma 4, lett. a) del Codice;
- d) determinerà, in contraddittorio con l'impresa affidataria, i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
- e) redigerà apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori ed adotterà i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose;
- f) redigerà, alla presenza dell'impresa affidataria, processo verbale dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare: 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- g) darà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve iscritte ai sensi dell'art. 205, comma 1, del Codice e trasmetterà, nel termine di dieci giorni dall'iscrizione della riserva, una propria relazione riservata.

10. Il direttore dei lavori effettuerà il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione, precisa e tempestiva, dei documenti contabili, da intendersi atti

pubblici a tutti gli effetti di legge, con cui si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti produttori spesa. A tal fine provvederà a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti produttori spesa dovranno essere eseguite contemporaneamente al loro accadere, perciò dovranno procedere di pari passo con l'esecuzione. Ferme restando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'impresa affidataria contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvederà all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti produttori spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre: a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP; b) controllare lo sviluppo dei lavori ed impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate; c) promuovere senza ritardo al RUP gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

ART. 10. INDAGINI, STUDI ACCESSORIE SPECIALISTICI E SERVIZI INTEGRATIVI

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti i rilievi, nonché la redazione della relazione geologica, a firma di professionista geologo abilitato, corredata di indagini geognostiche. Si rinvia al prospetto allegato alla presente relazione per una determinazione più analitica.

2. Relativamente all'esecuzione delle indagini geognostiche a corredo della relazione geologica, nonché delle altre indagini accessorie e specialistiche, si specifica sin d'ora che saranno a carico del tecnico incaricato gli oneri in appresso specificati:

- le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- il trasporto, montaggio e spostamento di tutte le attrezzature ed impianti occorrenti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione delle opere, compresa la costruzione di nuove piste di servizio e la sistemazione di piste esistenti per accedere ai punti dove dovranno essere effettuate le indagini di ogni genere;
- il risarcimento dei danni di ogni genere e il pagamento di indennità a quei proprietari, i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;

- la perdita, anche totale, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, baracche ed altre opere provvisorie da qualunque causa prodotte, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori e ai cantieri;
- il trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dalle eventuali perforazioni e ritombamento degli stessi ovvero qualora la perforazione sia stata attrezzata con piezometri o inclinometri, la stessa sarà protetta con idoneo chiusino carrabile;
- le opere occorrenti all'imballaggio e alla consegna dei campioni prelevati nelle perforazioni;
- tutti gli oneri inerenti il carotaggio continuo ed il prelievo dei campioni indisturbati, relativi alle indagini geotecniche, ivi compresi quelli relativi al trasporto presso il laboratorio geotecnico e chimico specializzato;
- le soste necessarie per il prelevamento dei campioni indisturbati e rimaneggiati per le prove geotecniche di laboratorio;
- la fornitura di acqua, eventualmente occorrente per le perforazioni;
- la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
- le cassette catalogatrici contenenti le carote derivanti dalle perforazioni dovranno essere custodite presso l'impianto di depurazione.
- tutti gli oneri relativi all'ottenimento delle eventuali autorizzazioni riguardanti l'accesso ai suoli di proprietà privata e/o pubblica interessati dalle operazioni oggetto del presente incarico;
- le autorizzazioni all'impiego dei mezzi necessari.

3. L'incarico comprende altresì lo studio agronomico a firma di professionista agronomo abilitato.

La relazione tecnica-agronomica dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) studio delle condizioni ambientali;
- b) studio delle economie aziendali in atto;
- c) studio della struttura fondiaria e imprenditiva;
- d) carta delle destinazioni colturali;
- e) studio della suscettività e nuovi ordinamenti produttivi;
- f) calcolo dei parametri irrigui;
- g) criteri di progettazione (dimensione, tipologia e ubicazione) delle opere da eseguire;
- h) analisi economica.

4. Resta inteso che lo studio agronomico dovrà altresì contenere ogni più ampio approfondimento, studio e/o indagine specialistica richiesta dalla normativa di settore, dal R.U.P. e/o dalle Autorità all'uopo competenti. Parimenti si specifica sin d'ora che le predette richieste non potranno in alcun modo essere foriere di istanze volte all'ottenimento di maggiori compensi, rimborsi od indennità di sorta rispetto a quanto contrattualmente previsto.

5. L'incarico comprende altresì la predisposizione degli elaborati di competenza del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto nell'ambito del Piano di Gestione, ai sensi del Regolamento Regionale Puglia n. 8/2012, nessuno escluso. Resta inteso che i predetti elaborati tecnico-specialistici dovranno contenere ogni più ampio approfondimento, studio e/o indagine specialistica richiesta dalla normativa di settore, dal R.U.P. e/o dalle Autorità all'uopo competenti. Parimenti si specifica sin d'ora che le predette richieste non potranno in alcun modo essere foriere di istanze volte all'ottenimento di maggiori compensi, rimborsi o indennità di sorta rispetto a quanto contrattualmente previsto.

6. Da ultimo, si ribadisce, l'incarico comprende anche la redazione della relazione archeologica. La predetta relazione, a firma di archeologo iscritto all'elenco del MIBACT, dovrà riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del Codice.